



**REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

**Norma di attuazione in materia di “funzioni di controllo della Corte dei conti in  
Sardegna”.**

**Relazione illustrativa**

Premessa.....	2
Capo I – Controllo della Corte dei Conti.....	2
Articolo 1. Costituzione della sezione regionale di controllo.....	2
Articolo 2. Controllo sulla Regione e sugli Enti Locali .....	3
Articolo 3. Controllo sulle amministrazioni statali.....	4
Articolo 4. Ulteriori attività di collaborazione.....	4
Articolo 5. Organizzazione e funzionamento della Sezione di controllo.....	5
Articolo 6. Servizi di supporto.....	5
Capo II – Norme finali.....	5
Articolo 7. Abrogazione.....	5

## **Premessa**

L'attuale norma di attuazione della Regione Sardegna, in materia di funzioni di controllo della Corte dei conti, è contenuta nel D.P.R. 16 gennaio 1978, n. 21, come modificato dal D. Lgs. 9 marzo 1998, n. 74.

A seguito della riforma del titolo V, parte II, della Costituzione (legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3) e della legge 5 giugno 2003, n. 131, il sistema dei controlli ha subito una forte innovazione, in particolare attraverso la eliminazione dei controlli preventivi di legittimità.

L'evoluzione del sistema dei controlli ha determinato anche un effettivo superamento del giudizio di parificazione, che si è ormai completamente svuotato di significati sostanziali, in quanto si basa su una valutazione del rendiconto della Regione, senza che sia più possibile verificare la veridicità dei conti su cui esso si basa. In tal senso, il giudizio di parificazione, si è ridotto ad una mera cerimonia di carattere formale.

Da queste considerazioni si pone l'esigenza di ridefinire completamente il sistema dei controlli della Corte dei conti nella Regione Sardegna, intendendo riferirsi a dei controlli che si esercitano sia sull'Amministrazione regionale che sugli Enti locali presenti in Sardegna.

## **Capo I – Controllo della Corte dei Conti**

### ***Articolo 1. Costituzione della sezione regionale di controllo***

In relazione al principio di equiordinazione tra lo Stato, le Regioni e gli Enti Locali, previsto dall'art. 114 della Costituzione, e tenuto conto del rilevante precedente costituito dall'adozione della nuova norma di attuazione dello Statuto della Regione Friuli Venezia Giulia (decreto legislativo 15 maggio 2003, n. 125), è stata determinata una composizione della sezione nei termini di un numero paritario di componenti tra Stato e Regione.

In tal senso quattro componenti della sezione sono designati dal Presidente della Regione, di cui due secondo l'indicazione effettuata dal Consiglio delle Autonomie Locali.

È previsto che i componenti di espressione regionale, in conformità a quanto disciplinato dalla legge 5 giugno 2003, n. 131, all'art. 7, comma 9, durano in carica per un periodo di 5 anni, e che tale incarico non possa essere riconfermato.

Tali componenti verranno ad assumere lo status di consiglieri della Corte, e quindi in una posizione del tutto equivalente a quella degli altri magistrati, salvo, chiaramente, l'impossibilità a svolgere le funzioni di natura giurisdizionale.

Come previsto dalla stessa legge La Loggia (L. 131/2003) tutti gli oneri finanziari relativi ai componenti di espressione regionale, sono a carico della Regione.

### ***Articolo 2. Controllo sulla Regione e sugli Enti Locali***

Nell'art. 2 sono state concentrate tutte le tipologie di controlli della Corte nei confronti sia della Regione che degli Enti Locali. Tale accostamento della Regione con gli Enti Locali vuole significare che il sistema dei controlli che viene ad essere delineato, è un controllo integrato.

L'idea che sta alla base di questa disposizione è quella per cui, il controllo sulla gestione viene ad essere generalizzato, e si pone quale base di tutte le altre tipologie di controllo. Nella prassi, infatti, si è verificato che le informazioni acquisite tramite il controllo sulla gestione, sono state utilizzate ai fini del "vecchio" giudizio di parificazione".

È stato scelto, anche, di procedimentalizzare il medesimo controllo sulla gestione, definendo in dettaglio l'oggetto e la procedura con cui si sviluppa tale tipologia di controllo. Tale metodo consente di non operare un mero richiamo della normativa statale vigente in materia, ma di introdurre delle norme innovative ed un sistema di controllo moderno.

In tal senso assume grande rilievo la eliminazione del giudizio di parificazione, non più rispondente alle esigenze di una moderna pubblica amministrazione, ma soprattutto ormai privo di rilevanza sostanziale, dal momento in cui la Corte non ha più gli strumenti per la verifica delle singole poste contabili.

Tale giudizio è stato sostituito da una "valutazione di affidabilità", rispondente al modello già impiegato dall'Unione europea, nonché in alcuni paesi europei.

La valutazione di affidabilità si pone come un controllo che privilegia gli aspetti sostanziali a quelli formali, e che si sviluppa non su tutte le poste contabili, ma su un campione statisticamente significativo, rispetto al quale si esprime un giudizio di correttezza ed affidabilità del rendiconto della Regione.

La valutazione di affidabilità si collega anche allo stesso controllo sulla gestione, in particolare, alla verifica della legittimità e della regolarità della gestione.

È stato opportunamente precisato che trova applicazione il principio del contraddittorio, in modo da rafforzare la funzione collaborativa del controllo della Corte.

Il controllo sulla gestione, in relazione alla generalizzazione del medesimo, scaturisce in un referto annuale comunicato al Consiglio regionale.

In coerenza con la legge 5 giugno 2003, n. 131 è previsto che la Corte effettui un controllo sul rispetto degli equilibri di bilancio anche in relazione al patto di stabilità interno.

Una ulteriore novità, rispetto al sistema attuale, è quello per cui si prevede che il controllo sui documenti contabili degli Enti Locali debba essere effettuato dalla sezione di controllo della Sardegna della Corte. In tal modo si garantisce un controllo più efficace a garanzia dell'intero sistema della finanza pubblica regionale.

### ***Articolo 3. Controllo sulle amministrazioni statali***

L'art. 3 innova rispetto al passato. L'attuale norma di attuazione, infatti, prevede che il controllo sulle Amministrazioni statali è effettuato da un magistrato della sezione regionale, delegato dalla sezione di controllo centrale. Questo procedimento prevede, dunque, che il magistrato delegato debba poi riferire dell'esito del controllo alla sezione centrale. Tale sistema risulta essere del tutto superato, in quanto, in tutte le altre Regioni, la predetta competenza è direttamente attribuita alle sezioni regionali.

L'art. 3, di conseguenza, attribuisce la competenza in tema di controlli sulle Amministrazioni statali, direttamente alla sezione regionale della Corte.

### ***Articolo 4. Ulteriori attività di collaborazione***

L'art. 4 prevede ulteriori forme di collaborazione della Regione e degli Enti Locali con la Corte dei conti.

In particolare il Presidente della Regione può, previa deliberazione della Giunta regionale, richiedere ulteriori forme di collaborazione sulla gestione nonché pareri di legittimità, che la sezione esprimerà entro 60 giorni dalla richiesta. In tal modo si rafforza il rapporto

collaborativo con la Corte, in quanto la Regione può agire su propria richiesta, al fine di garantire una maggiore efficienza della propria azione, tramite la verifica effettuata da un organo qualificato quale la Corte dei conti medesima.

Tali richieste possono essere anche effettuate dagli Enti Locali. Per evitare un carico di lavoro eccessivo, e al fine di concentrare le richieste su questioni di reale rilevanza, le medesime sono state limitate a materie di carattere generale e di rilevante importanza, e possono essere effettuate solo per il tramite del Consiglio delle autonomie locali, ovvero, ove questo non sia stato istituito, dagli organismi rappresentativi dei medesimi Enti Locali.

#### ***Articolo 5. Organizzazione e funzionamento della Sezione di controllo***

Le disposizioni contenute nell'art. 5, prevedono alcune norme in tema di organizzazione e funzionamento della sezione di controllo. In particolare devono essere sottolineate le norme relative all'adunanza plenaria della sezione, alla quale sono attribuite competenze in materia di verifica del rendiconto, di approvazione del programma annuale etc., che consentono un'uniformazione dell'azione della sezione.

#### ***Articolo 6. Servizi di supporto***

L'art. 6 definisce i servizi di supporto alla sezione di controllo, prevedendo, tra l'altro, la partecipazione della Regione alle attività di supporto, attraverso apposite intese istituzionali tra il Presidente della Regione e il presidente della sezione, uniformandosi a quanto disposto dalla legge 5 giugno 2003, n. 131, art. 7, comma 9.

### **Capo II – Norme finali**

#### ***Articolo 7. Abrogazione***

In coerenza con la ridefinizione dell'intero sistema dei controlli della Corte dei conti, è abrogato il D.P.R. 16 gennaio 1978, n. 21, come modificato dal D.Lgs. 9 marzo 1998, n. 74 è abrogato.